



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 7 Gennaio 2026

CONTABILITÀ

L'errore contenuto nello Stato patrimoniale, influente sul Conto economico, non è sanzionabile

di **Federico Di Pippo**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ai nastri di partenza la Rottamazione-quinquies

di **Gianfranco Antico**

IMPOSTE SUL REDDITO

Operativa la "stretta" per dividendi e plusvalenze (ma non per tutti)

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî**

IVA

La nuova base imponibile IVA delle permuta

di **Marco Peirolo**

BILANCIO

Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti

di **Luigi Scappini**

L'errore contenuto nello Stato patrimoniale, ininfluyente sul Conto economico, non è sanzionabile

di **Federico Di Pippo**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

La recente ordinanza della Cassazione n. 26107/2025, offre un contributo decisivo alla definizione dei confini applicativi della sanzione per infedele dichiarazione, affermando il principio secondo cui l'errore contenuto nello Stato patrimoniale, quando privo di incidenza sul Conto economico e sulla dichiarazione dei redditi, non è sanzionabile. La pronuncia interviene in un contesto profondamente rinnovato dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridisegnato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie alla luce dei principi di legalità, proporzionalità e offensività, accogliendo una logica orientata alla sostanza economica delle condotte più che alla loro mera forma. L'errore patrimoniale compensato, come quello esaminato dalla Corte – un debito inesistente bilanciato da una posta attiva impropria – non altera il reddito imponibile e, pertanto, non può costituire dichiarazione infedele, anche qualora risulti tecnicamente irregolare. La decisione assume speciale rilievo perché chiarisce l'inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali fondati su casi di infedeltà qualificata, nei quali il reddito è stato effettivamente alterato, sebbene poi neutralizzato da perdite pregresse. Oltre a confermare la necessità di un nesso diretto tra errore e vantaggio fiscale, la sentenza fornisce indicazioni operative importanti per imprese e professionisti, soprattutto in relazione alla gestione delle anomalie patrimoniali, alla documentazione delle correzioni e alle strategie difensive in caso di accertamento. Ne emerge un quadro più razionale e coerente, nel quale la sanzione tributaria colpisce solo ciò che incide sull'obbligazione fiscale, restituendo al contribuente la certezza del diritto e valorizzando la trasparenza dei comportamenti.

Il nuovo quadro sanzionatorio dopo il D.Lgs. n. 87/2024 e la disciplina dell'infedeltà dichiarativa

Il recente intervento riformatore attuato con il D.Lgs. n. 87/2024, ha segnato una svolta significativa nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie, introducendo una disciplina più coerente con i principi costituzionali e con gli orientamenti maturati negli anni in sede giurisprudenziale. La riforma è stata adottata in attuazione della Legge delega n. 111/2023 e risponde a esigenze complesse: da un lato, razionalizzare un sistema ormai considerato

disomogeneo e non sempre proporzionato alla gravità delle condotte; dall'altro, avvicinare il modello sanzionatorio italiano agli standard europei, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali nel rispetto del principio del *ne bis in idem*. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto, il Legislatore ha inteso rafforzare la proporzionalità dell'apparato repressivo, graduando le sanzioni in funzione della lesività delle violazioni e privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma contabile. Tale impostazione si riflette in modo evidente nella revisione dell'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, dedicato alla dichiarazione infedele.

La norma, nella formulazione post-riforma, prevede che la sanzione si applichi quando il contribuente indica un reddito o un valore della produzione inferiore a quello accertato, ovvero espone un'imposta inferiore o un credito superiore a quello effettivamente spettante. In questi casi, la sanzione ordinaria è fissata al 70% della maggiore imposta o della differenza del credito, con un minimo di 150 euro. La disposizione ribadisce così un concetto che ha sempre costituito l'essenza della violazione: la dichiarazione è infedele quando altera la quantificazione dell'imponibile o del debito tributario, determinando un pregiudizio effettivo o potenziale per l'Erario. La riforma, tuttavia, non si limita a riformulare la misura della sanzione, ma introduce una serie di meccanismi di attenuazione e aggravamento che riflettono un approccio orientato alla valutazione concreta delle condotte. In presenza di comportamenti fraudolenti, di documentazione falsa o di operazioni inesistenti, la sanzione può essere aumentata sino al doppio, mentre nei casi in cui la maggiore imposta accertata sia modesta o derivi da errori di imputazione temporale di componenti reddituali, sono previste significative riduzioni. La logica è chiara: non tutte le irregolarità contabili sono uguali e il sistema deve distinguere tra errori di natura meramente tecnica, che non celano finalità evasive, e condotte connotate da artificiosità o consapevolezza fraudolenta. Questo approccio trova ulteriore conferma nella previsione secondo cui, quando non risulta alcun danno per l'Erario, la sanzione si riduce a 250 euro, a testimonianza del ruolo centrale assunto dal criterio dell'offensività.

In questo contesto normativo si inserisce la questione degli errori contabili che interessano esclusivamente lo Stato patrimoniale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, e in particolare l'ordinanza n. 26107/2025, ha affermato in modo netto che un errore limitato al piano patrimoniale, privo di qualunque impatto sul Conto economico, non può integrare una dichiarazione infedele. Il caso esaminato dalla Corte riguardava una posta passiva di 1 milione di euro impropriamente iscritta tra i debiti, compensata da una posta attiva registrata nelle rimanenze. Pur trattandosi di una rappresentazione contabile errata, i giudici hanno accertato che la duplice annotazione non aveva alterato il risultato economico dell'esercizio né aveva prodotto effetti sulla dichiarazione dei redditi. Da ciò è derivata la conclusione che la dichiarazione non potesse ritenersi infedele, poiché mancava l'elemento essenziale della violazione, cioè l'esposizione di un reddito inferiore o di un'imposta minore rispetto a quella dovuta. La Corte ha escluso che si possa applicare una sanzione per il solo fatto che il contribuente abbia tenuto un comportamento "irregolare", ribadendo che nel sistema tributario non esistono sanzioni per l'irregolarità in sé, ma solo per violazioni tipizzate da precise norme.

La coerenza tra la riforma del 2024 e l'orientamento della Cassazione è evidente. Il Legislatore, richiamando espressamente la necessità di valorizzare la gravità effettiva delle condotte e di ridurre il carico sanzionatorio nelle ipotesi di violazioni prive di impatto economico, rafforza la linea interpretativa secondo cui gli errori non offensivi non possono essere considerati illeciti tributari. Gli errori patrimoniali, non producendo variazioni del reddito imponibile, si collocano precisamente in questa categoria e risultano, di conseguenza, estranei all'ambito applicativo dell'art. 1. L'ordinanza del 2025 non fa che confermare, sul piano giurisprudenziale, ciò che il Legislatore ha inteso sancire sul piano normativo: la sanzione per infedele dichiarazione richiede un nesso diretto tra l'errore e la determinazione dell'imposta.

Il nuovo quadro sanzionatorio, in definitiva, pone al centro la sostanza economica delle violazioni e rifiuta qualsiasi estensione analogica delle norme punitive. Solo l'errore che incide sulla base imponibile, riducendola, è idoneo a integrare una dichiarazione infedele; l'errore patrimoniale influente, pur potendo rappresentare una carenza sotto il profilo contabile o civilistico, rimane privo di rilevanza fiscale. Questa impostazione, profondamente rinnovata e più coerente con i principi del diritto tributario, costituisce la base sulla quale interpretare correttamente i successivi approfondimenti in tema di errori contabili e responsabilità del contribuente.

La decisione della Cassazione n. 26107/2025: irrilevanza sanzionatoria dell'errore patrimoniale

L'ordinanza della Cassazione n. 26107/2025, rappresenta un punto di snodo essenziale nella definizione degli effetti tributari degli errori contabili che incidono esclusivamente sulla struttura patrimoniale del bilancio. La vicenda esaminata dalla Corte riguarda un errore particolarmente significativo sotto il profilo quantitativo – 1 milione di euro – e tuttavia privo di qualsiasi riflesso reddituale. Proprio questa apparente contraddizione, cioè la grandezza numerica dell'errore in contrasto con la sua totale irrilevanza fiscale, ha costituito il terreno sul quale la Corte ha tracciato una linea interpretativa netta: la sanzione per dichiarazione infedele non può essere irrogata quando l'errore non incide né sul Conto economico né, di conseguenza, sulla dichiarazione dei redditi.

La ricostruzione del caso è utile per comprendere l'esatto ragionamento dei giudici. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la presenza, nello Stato patrimoniale, di un debito iscritto per 1 milione di euro che, a giudizio dell'ufficio, risultava inesistente. Da ciò l'Agenzia delle Entrate aveva tratto la conseguenza che la posta dovesse essere considerata una sopravvenienza attiva tassabile. La Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo l'erroneità della posta, aveva chiarito che essa era stata iscritta a fronte di un'altra posta contabile, anch'essa formata in modo improprio, rilevata nell'attivo delle rimanenze e descritta come "simulazione incremento di valore". In sostanza, un errore era stato compensato da un altro errore di segno opposto. Il risultato, come accertato dai giudici di merito e non

contestato in sede di legittimità, era che l'effetto complessivo sul Conto economico era pari a zero.

Il dato decisivo è proprio questo: la duplicazione contabile, per quanto incoerente o irregolare, non aveva generato alcuna variazione del risultato economico dell'esercizio. Conseguentemente, nessuna imposta era stata ridotta, nessun credito indebito era stato esposto e nessun vantaggio fiscale era stato ottenuto. È su questa ricostruzione oggettiva dei fatti che la Corte fonda il proprio ragionamento giuridico. La disciplina della dichiarazione infedele richiede, come presupposto indefettibile, che il contribuente indichi un reddito imponibile inferiore a quello accertato o un'imposta inferiore a quella dovuta; quando tale condizione manca, viene meno l'elemento strutturale dell'illecito. Il punto non è, dunque, stabilire se il comportamento contabile del contribuente sia stato corretto o meno, ma se tale comportamento abbia inciso sulla determinazione dell'imposta dovuta. La risposta, nel caso specifico, è stata inequivocabile: l'errore, confinato nell'ambito patrimoniale, non aveva avuto alcun riflesso sulla base imponibile.

La Corte ha chiarito che, in assenza di un effetto reddituale, non si può parlare di dichiarazione infedele nemmeno sotto il profilo dell'"incompletezza" dei dati dichiarativi. Tale concetto, che in passato aveva condotto parte della giurisprudenza a interpretazioni ampie della nozione di infedeltà, viene oggi ricondotto entro i limiti della tipicità: la dichiarazione è incompleta solo quando omette o altera elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. L'errore patrimoniale, per definizione, non rientra in questa categoria, poiché non contribuisce in alcun modo alla determinazione del reddito.

La Corte respinge anche il tentativo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di fondare la sanzione sulla presunta "consapevolezza" dell'irregolarità contabile. Tale impostazione, secondo i giudici, è incompatibile con il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, che non conosce un illecito generico per comportamento irregolare o scorretto. Le sanzioni possono essere applicate solo se ricorre una fattispecie tipizzata da una norma. Non esiste, nel nostro ordinamento, una norma che punisca la mera irregolarità patrimoniale priva di effetti fiscali. Questo principio, strettamente legato al principio di legalità, impedisce di colmare con interpretazioni estensive o analogiche il divario tra irregolarità contabile e violazione tributaria.

Particolarmente rilevante è anche il modo in cui la Corte distingue il caso esaminato dai precedenti richiamati dalla difesa erariale. In quelle decisioni – tra cui Cass. n. 12460/2014 – l'infedeltà derivava sì da errori o artifici contabili, ma questi incidevano sulla determinazione del reddito e, soprattutto, venivano compensati da perdite pregresse, generando un apparente azzeramento dell'imposta. La Corte sottolinea che quelle vicende sono radicalmente diverse dal caso presente: lì vi era stata esposizione di un reddito inferiore, anche se successivamente sterilizzata; qui, invece, non vi era stata alcuna riduzione del reddito, né diretta né indiretta.

La decisione assume un significato sistematico di ampio respiro. Essa afferma un principio che va oltre il caso concreto: quando l'errore resta confinato allo Stato patrimoniale e non altera il

Conto economico, la dichiarazione non può considerarsi infedele, poiché manca il necessario impatto sull'imposta dovuta. Tale principio si colloca perfettamente nel nuovo quadro delineato dal Legislatore con il D.Lgs. n. 87/2024, che privilegia l'offensività e la sostanza economica delle violazioni, evitando di attribuire rilevanza sanzionatoria a irregolarità meramente formali.

In conclusione, la Cassazione n. 26107/2025, ribadisce che la funzione del sistema sanzionatorio non è quella di presidiare la correttezza assoluta della contabilità, ma quella di prevenire e reprimere condotte che incidono sulla determinazione dell'imposta. Gli errori patrimoniali, quando ininfluenti sul reddito, restano pertanto fuori dall'ambito applicativo dell'infedeltà dichiarativa.

Questo principio – tanto semplice quanto fondamentale – rappresenta la chiave per interpretare correttamente la portata sanzionatoria di ogni anomalia contabile.

Implicazioni operative: gestione degli errori patrimoniali, difesa in sede di accertamento e buone pratiche

La pronuncia della Cassazione n. 26107/2025, alla luce del nuovo quadro sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, non ha soltanto un valore interpretativo, ma produce ricadute concrete sulla gestione degli errori contabili da parte delle imprese, sui controlli dei revisori e sulle strategie difensive da adottare in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. L'affermazione del principio secondo cui l'errore contenuto nello Stato patrimoniale, se privo di incidenza sul Conto economico e sulla dichiarazione dei redditi, non integra una violazione sanzionabile, rappresenta una guida operativa di grande utilità, soprattutto quando gli errori generano variabili interpretative o situazioni contabili che, pur non incidendo sul reddito, possono destare l'attenzione dell'ufficio in sede di accesso o verifica.

Una prima implicazione riguarda la corretta qualificazione dell'errore. È fondamentale comprendere se l'anomalia contabile produca effetti reddituali oppure rimanga confinata nell'ambito patrimoniale. Il discrimine, come chiarito dalla Cassazione, è essenziale: solo l'errore che modifica componenti positive o negative di reddito può determinare una dichiarazione infedele e quindi dar luogo a una sanzione. La distinzione deve essere operata attraverso un'analisi accurata delle scritture, verificando se le poste patrimoniali siano il risultato di errate classificazioni, stime carenti o duplicazioni contabili che non hanno alcuna incidenza sui Conti economici. Gli errori simmetrici, come quello esaminato dalla Corte – un debito inesistente compensato da una posta fittizia tra le rimanenze – vanno qualificati come errori patrimoniali compensati, e pertanto non rilevano ai fini fiscali.

La seconda implicazione riguarda la gestione della correzione. Gli errori patrimoniali possono essere corretti nel bilancio dell'esercizio successivo, secondo le previsioni dei principi contabili nazionali. Poiché non incidono sul reddito, non è necessario presentare una

dichiarazione integrativa a fini fiscali, salvo il caso in cui la correzione comporti, indirettamente, la necessità di modificare informazioni fornite nella dichiarazione già trasmessa. È tuttavia opportuno documentare la correzione in modo chiaro e trasparente, attraverso la Nota integrativa o specifiche carte di lavoro del revisore, al fine di evitare che l'irregolarità sia in futuro interpretata come segnale di incoerenza o come possibile presupposto per contestazioni in sede di controllo.

La terza implicazione riguarda la strategia difensiva in caso di accertamento. La sentenza della Cassazione offre un supporto argomentativo di primissimo piano nelle controversie in cui l'Agenzia delle Entrate contesta presunte infedeltà dichiarative basate su errori che non hanno inciso sulla determinazione dell'imposta. In tali casi, la difesa dovrà concentrarsi sulla dimostrazione dell'assoluta neutralità reddituale dell'errore, fornendo una ricostruzione cronologica e analitica delle poste coinvolte. Questo implica la predisposizione di un dossier tecnico che contenga: estratti contabili, movimentazioni, note di rettifica non eseguite, analisi del Conto economico e conferma che l'errore non ha comportato alcun vantaggio fiscale. L'obiettivo è ricostruire in maniera convincente il quadro che la Cassazione considera decisivo: l'assenza di risparmio d'imposta e l'impossibilità di qualificare l'atto dichiarativo come infedele.

In sede contenziosa, sarà opportuno richiamare espressamente l'insegnamento della Cassazione e, se necessario, evidenziare l'inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali fondati su fattispecie di infedeltà qualificata. L'Amministrazione finanziaria tende talvolta a richiamare orientamenti relativi a circostanze in cui il reddito dichiarato era stato effettivamente alterato, anche se poi neutralizzato da perdite pregresse. La difesa deve mostrare come questi casi non siano sovrapponibili agli errori patrimoniali compensati, nei quali manca totalmente l'alterazione della base imponibile.

Una quarta implicazione riguarda l'attività del revisore legale e degli organi di controllo. Pur in assenza di rilevanza fiscale, l'errore patrimoniale può essere un indicatore di debolezza del sistema amministrativo-contabile e richiedere adeguate misure correttive. Gli organi di controllo dovrebbero segnalare l'anomalia e raccomandarne la correzione in bilancio, precisando tuttavia che essa non produce effetti sulla determinazione dell'imposta. La trasparenza verso gli organi societari e l'adeguata verbalizzazione delle analisi eseguite costituiscono un presidio importante sia ai fini della regolarità societaria, sia per la tutela dell'impresa in sede di eventuali verifiche tributarie.

Infine, la sentenza impone una riflessione sulle buone pratiche in materia di gestione del rischio fiscale. Le imprese dovrebbero dotarsi di un sistema di controllo interno capace di intercettare tempestivamente gli errori patrimoniali e di distinguerli da quelli con potenziale impatto reddituale. La tracciabilità delle operazioni, l'allineamento tra contabilità generale e contabilità analitica, la riconciliazione periodica delle poste patrimoniali e la corretta imputazione delle rimanenze sono attività essenziali per prevenire contestazioni e per dimostrare, in caso di accertamento, la buona fede e la piena cooperazione del contribuente.

In conclusione, la Cassazione n. 26107/2025, non si limita a stabilire un principio astratto, ma fornisce una bussola operativa per la gestione degli errori contabili. Essa indica chiaramente che gli errori patrimoniali, quando non alterano il Conto economico, non devono essere fonte di preoccupazione fiscale, né possono legittimare sanzioni per infedele dichiarazione. Al contempo, chiama imprese e professionisti a mantenere un elevato livello di accuratezza, trasparenza e documentazione, affinché la neutralità fiscale di tali errori sia facilmente dimostrabile e non dia luogo a inutili contenziosi.

Conclusioni

L'elaborazione giurisprudenziale e normativa esaminata consente di affermare con chiarezza che il sistema sanzionatorio tributario, nella sua versione più recente e matura, richiede un legame diretto tra violazione contabile e pregiudizio per l'Erario affinché possa configurarsi un illecito amministrativo. La decisione della Cassazione n. 26107/2025, assume un ruolo centrale in questo percorso evolutivo, poiché ribadisce che l'errore patrimoniale privo di effetti sul Conto economico non rientra nella nozione di dichiarazione infedele e, pertanto, non può essere sanzionato. Tale principio non nasce nel vuoto, ma si inserisce armonicamente nel quadro delineato dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha reso il sistema sanzionatorio più proporzionato, più aderente al principio di legalità e maggiormente orientato alla sostanza economica delle condotte piuttosto che alla mera forma contabile.

La riflessione conclusiva che emerge è duplice. Da un lato, il contribuente è tutelato da un sistema che non punisce irregolarità prive di impatto fiscale, evitando distorsioni e interpretazioni estensive delle norme sanzionatorie. Il principio secondo cui non vi può essere infedeltà senza un reddito alterato rappresenta una garanzia essenziale contro derive punitive che finirebbero per colpire la mera imperfezione tecnica. Dall'altro lato, la decisione richiama imprese e professionisti alla necessità di mantenere un adeguato livello di cura e di controllo nella redazione del bilancio: gli errori patrimoniali, pur non rilevanti ai fini dell'imposta, possono generare incertezze, essere fonte di contestazioni e costituire segnali di debolezza del sistema amministrativo-contabile.

Il bilanciamento tra tutela del contribuente e rigore tecnico emerge quindi come la cifra distintiva del nuovo assetto. La neutralità fiscale dell'errore patrimoniale non costituisce un'esenzione generalizzata da responsabilità, ma soltanto il riconoscimento che la sanzione amministrativa deve colpire ciò che incide sull'obbligazione tributaria. È un approccio che rafforza la fiducia nel sistema e promuove un rapporto più trasparente tra contribuente e Amministrazione finanziaria, riducendo il rischio di contenziosi inutili e favorendo una gestione consapevole e corretta del bilancio.

In definitiva, la sentenza si pone come un riferimento stabile per il futuro: costituisce una guida interpretativa chiara, coerente con il diritto positivo e capace di orientare la prassi operativa verso un'applicazione delle sanzioni tributaria più giusta, più razionale e più

rispettosa del principio di legalità.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ai nastri di partenza la Rottamazione-quinquies

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Strategie difensive dallo schema d'atto al processo: la nuova fase precontenziosa

Scopri di più

I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all'omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli [artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973](#), e agli [artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972](#), o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza, costituiscono il **perimetro normativo** fissato dal Legislatore della **Legge di bilancio 2026**, attraverso l'**art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025**.

Tali debiti possono essere estinti, **senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni**, gli interessi di mora di cui all'[art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973](#), ovvero le **sanzioni e le somme aggiuntive**, di cui all'[art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999](#), e le **somme maturate a titolo di aggio**, ai sensi dell'[art. 17, D.Lgs. n. 112/1999](#), versando le somme dovute **a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di **notificazione della cartella di pagamento**.

Da evidenziare che, **rispetto alle precedenti edizioni, sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento**.

Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in **unica soluzione entro il 31 luglio 2026**; ovvero nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare, **con scadenza**:

1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035 (sotto questo punto vista, è notevolmente ampliato il numero delle rate rispetto al passato).

In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a **decorrere dal 1° agosto 2026**, gli interessi **al tasso**

del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all'[art. 19, D.P.R. n. 602/1973](#), che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di **concedere la dilazione del pagamento** delle somme iscritte a ruolo.

Una volta che l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i **dati necessari a individuare i carichi definibili**, il debitore può manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, con **modalità esclusivamente telematiche**; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il **numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento**.

Nella stessa dichiarazione di adesione, il **debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi** e assume **l'impegno a rinunciare agli stessi** che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della **prima o unica rata delle somme dovute**, sono **sospesi dal giudice**. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento **della prima o unica rata delle somme dovute**.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione **l'ammontare complessivo delle somme dovute**, nonché quello delle singole rate, **che non può essere inferiore a 100 euro**, e la **data di scadenza di ciascuna di esse**.

La definizione **non produce effetti**, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue **a cura dell'agente della riscossione**, e i versamenti effettuati **sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico**, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, **in caso di mancato o di insufficiente versamento**:

1. **dell'unica rata** scelta dal debitore **per effettuare il pagamento**;
2. **di 2 rate, anche non consecutive**, di quelle nelle quali il debitore **ha scelto di dilazionare** il pagamento;
3. **dell'ultima rata** di quelle nelle quali il debitore **ha scelto di dilazionare il pagamento**.

Possono essere ricompresi nella **definizione agevolata** anche i **debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione** che rientrano nei **procedimenti avviati** a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del Capo II, Sez. I, Legge n. 3/2012 (**avente a oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore**) o del Titolo IV, Capo II, Sez. II e III, D.Lgs. n. 14/2019 (**riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari, e concordato minore**), che potranno **provvedere al pagamento del debito**, anche falcidiato, nelle **modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione**.

Per quanto riguarda i **debiti relativi ai carichi** riguardanti le sanzioni **per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative**, l'accesso alla misura agevolativa

riconosce la possibilità di non corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'[art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981](#) (c.d. maggiorazioni), quelli di mora di cui all'[art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973](#), e di rateizzazione, nonché **le somme dovute a titolo di aggio.**

È consentito, altresì, **estinguere i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate** per i quali si **è determinata l'inefficacia della relativa definizione.** In particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle **prime tre rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla cd. Rottamazione-quater o alla riammissione alla medesima**, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l'inefficacia della relativa definizione. Viceversa, i **debiti inclusi nella "Rottamazione-quater"** (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, **non possano essere estinti secondo la nuova edizione.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Operativa la “stretta” per dividendi e plusvalenze (ma non per tutti)

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Dopo un *iter* travagliato, la **Legge di bilancio 2026** segna un **punto di rottura** rispetto all'architettura fiscale introdotta con la Riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003). Se per oltre un ventennio il principio cardine è stato l'esclusione quasi totale dei dividendi e delle plusvalenze per evitare la **doppia imposizione economica a prescindere dalla “pesantezza” della quota posseduta**, il Legislatore introduce ora un **criterio di selezione dimensionale**. A questo si affianca un inasprimento del costo per l'affrancamento delle partecipazioni detenute dai privati, rendendo lo **scenario molto più selettivo**.

La novità più impattante riguarda il **regime di esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi**. Fino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, tale beneficio (che comporta una **tassazione effettiva IRES dell'1,2% circa**) spettava indistintamente a **tutte le partecipazioni detenute da società di capitali** ed enti commerciali, **indipendentemente dalla percentuale di possesso**.

Con la nuova norma, **l'esclusione del 95% diventa condizionata**. Per accedervi, la partecipazione dovrà soddisfare, alternativamente, **uno dei seguenti requisiti minimi**: una **percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%**, oppure un **valore fiscale** della partecipazione **almeno pari a 500.000 euro**.

In assenza di tali requisiti, i dividendi sono esclusi dal regime di favore. Questa stretta si applica trasversalmente a **tutte le partecipazioni detenute nell'ambito di un'impresa**, restando invece esclusi i **dividendi percepiti da persone fisiche** al di fuori dell'esercizio d'impresa. Va notato, inoltre, che anche **gli enti non commerciali sembrano salvaguardati da questa stretta**, continuando ad applicare le regole speciali (ad esempio, tassazione integrale o esclusione del 50% ex Legge n. 178/2020 per attività di interesse generale), poiché la **loro disciplina non è incardinata direttamente sugli artt. 59 o 89, TUIR**, modificati dalla manovra.

Dal punto di vista temporale, la novità **si applica per i dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio 2026**, ragion per cui **eventuali distribuzioni di dividendi deliberati prima di tale data rimangono soggette alle vecchie regole**.

La logica restrittiva si estende all'[art. 87, TUIR](#), che disciplina l'**esenzione delle plusvalenze (PEX)**. Anche in questo caso, l'**esenzione del 95% sul capital gain** sarà subordinata al possesso, oltre che dei noti requisiti già previsti, **anche di una partecipazione qualificata** (5% del capitale o 500.000 euro di valore). Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una **clausola di salvaguardia temporale** fondamentale per la certezza del diritto. Il nuovo requisito dimensionale si **sommerà a quelli storici** (ininterrotto possesso, residenza fiscale, commercialità) soltanto per le **partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026**. Ciò crea di fatto un regime a “**doppio binario**”:

- le **partecipazioni acquisite ante 2026 mantengono il vecchio regime PEX** (esenzione indipendentemente dalla quota, purché sussistano gli altri requisiti);
- le **partecipazioni acquisite dal 2026 richiedono anche il rispetto delle nuove soglie quantitative**.

Sul fronte delle **persone fisiche e dei soggetti non imprenditori**, la legge di Bilancio 2026 interviene “solamente” sulla **rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni** (sia quotate che non quotate) **possedute al 1° gennaio 2026**. L'imposta sostitutiva necessaria per l'affrancamento **sale dal 18% al 21%**. Questo incremento modifica drasticamente l'**analisi di convenienza finanziaria**. Poiché **l'imposta sostitutiva del 21% si applica sull'intero valore** (di perizia o valore normale alla data di riferimento), mentre **l'imposta ordinaria sul capital gain (26%) colpisce solo la plusvalenza**, l'operazione diventa svantaggiosa per molti contribuenti. La formula di break-even point evidenzia che **l'affrancamento è conveniente solo se la plusvalenza latente supera l'80,77% del valore totale della partecipazione**. In termini tecnici, **se il costo storico è rilevante rispetto al valore attuale**, il differenziale di aliquota (21% su tutto vs 26% sul guadagno) **penalizza la rivalutazione**. Ad esempio, una **partecipazione acquistata a 30.000 euro e rivalutata a 100.000 euro costerebbe 21.000 euro di imposta sostitutiva**, contro i **18.200 euro di tassazione ordinaria alla vendita**.

IVA

La nuova base imponibile IVA delle permutate

di Marco Peirola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell'**art. 1, comma 138, Legge n. 199/2025** (Legge di bilancio 2026), la **base imponibile** delle operazioni permutative **non è più costituita dal “valore normale”** dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, **ma dal valore dei beni e servizi** che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, **determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni**.

Per comprendere la novità occorre ricordare che, ai fini IVA, **le operazioni permutative** sono disciplinate dall'[art. 11, D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre **cessioni di beni e prestazioni di servizi** sono **assoggettate a imposta separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

Nella normativa comunitaria, invece, **non è espressamente regolato il regime IVA delle permutate**, che sono, infatti, **ricomprese nella nozione di “cessione”**, quale trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE), **ovvero nella nozione residuale di “prestazione”**, intesa come **ogni operazione che non costituisce una cessione di bene** (art. 24, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE).

Il **principio della tassazione separata**, finalizzato a consentire l'esercizio della detrazione a ciascuna controparte, implica che, per ogni operazione che compone la permuta, è **necessario verificare la sussistenza dei presupposti d'imposta** (oggettivo, soggettivo e territoriale).

Fino al 31 dicembre 2025, la **base imponibile** era costituita dal **“valore normale”** del bene o del servizio che forma **oggetto di ciascuna operazione**, laddove – ai sensi dell'[art. 14, D.P.R. n. 633/1972](#) – per “valore normale” s'intende l'intero importo che il cessionario o committente, **al medesimo stadio di commercializzazione** di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione **nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione**. Qualora **non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe**, per “valore normale” s'intende – per le **cessioni di beni** – il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e – per le **prestazioni di servizi** – le **spese sostenute dal soggetto**

passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

La nuova modalità di determinazione della base imponibile delle permutate è dovuta alla **difformità della normativa interna rispetto a quella comunitaria**, come più volte messo in luce dalla giurisprudenza della Corte UE.

Infatti, la **determinazione della base imponibile in funzione del “valore normale”** si poneva in contrasto con le indicazioni della Corte, per la quale tale criterio è previsto **esclusivamente per le operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali**, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri, così come può evincersi dall'art. 80, Direttiva n. 2006/112/CE.

Di conseguenza, il **criterio del “valore normale” non è applicabile alle operazioni permutative** (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; [sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11](#); [sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11](#)).

Nella disciplina italiana, l'[art. 13, comma 3, lett. a\), b\) e c\), D.P.R. n. 633/1972](#), in coerenza con il citato art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che **la base imponibile è quantificata in funzione del “valore normale” per le operazioni tra soggetti collegati** allo specifico fine di evitare che, attraverso transazioni fra società legate da un rapporto di controllo, **siano elusi i limiti derivanti dal pro rata di detrazione riguardanti una delle controparti**.

Tuttavia, la previgente formulazione dell'[art. 13, comma 3, lett. d\), D.P.R. n. 633/1972](#), nell'estendere l'applicazione del “valore normale” anche alle operazioni permutative, si poneva in difformità alla disciplina comunitaria sopra brevemente esposta.

Pertanto, come previsto dall'**art. 1, commi 138 e 139, Legge di Bilancio 2026**, per le **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026**, la base imponibile delle operazioni permutative è costituita dal **valore dei beni e dei servizi di ciascuna operazione**, determinato dall'**ammontare complessivo di tutti i costi** riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Come riportato nella Relazione illustrativa al DDL bilancio 2026, la modifica normativa è **finalizzata ad adeguare all'ordinamento comunitario la normativa nazionale**, dopo che la Commissione europea, con l'EU Pilot (2022) 10314, ha segnalato il possibile disallineamento della **norma interna rispetto a quella comunitaria**, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Peraltro, anche la Commissione europea, in occasione del 127° incontro del 14 maggio 2025, ha evidenziato l'**illegittimità del previgente art. 13, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972**, già messo in luce dal Comitato IVA nei Working Paper n. 1112 del 30 giugno 2025 e n. 1107 del 16 aprile 2025, in particolare dopo che l'Italia aveva chiesto se uno Stato membro **possa equiparare le operazioni permutative all'esistenza di vincoli giuridici** ai sensi dell'art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, in modo che **possa essere utilizzato il “valore normale” per l'applicazione dell'IVA** a tali operazioni quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla



norma in questione.

Coerentemente alla posizione della Corte europea, il Comitato IVA prima e la Commissione europea dopo hanno affermato che, per un'operazione in natura, **la base imponibile corrisponde al valore monetario dei beni o servizi** forniti come corrispettivo e include tutte le spese sostenute dal destinatario per ottenere la cessione o la prestazione, **compresi i costi dei servizi accessori**.

BILANCIO

Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti

di Luigi Scappini

OneDay Master

Evoluzione dei Piani Transizione: iper ammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole

Scopri di più

La **Legge n. 199/2025**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025**, S.O. n. 42/L, meglio nota come **Legge di bilancio 2026**, con il **comma 157** dell'art. 1, interviene sulla **disciplina** relativa ai **contratti di rete** stipulati tra **soggetti agricoli** in cui è prevista la possibilità di **attribuzione** di parte della **produzione** ottenuta **a titolo originario** in ragione di quanto previsto dal **programma di rete**.

Il **contratto di rete**, come noto, è stato introdotto con l'[art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009](#), conv. con modif. dalla Legge n. 33/2009, con il preciso fine di **dotare le imprese italiane** di uno **strumento** efficace per **combattere** il c.d. **nanismo** imprenditoriale nostrano rispetto alle **“consorelle” comunitarie**.

A tal fine, è previsto che, con il contratto di rete, **più imprenditori** perseguono lo **scopo** di **accrescere, individualmente e collettivamente**, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si **obbligano**, sulla base di un **programma** comune di rete, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in **comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa**.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto per introdurre, con esclusiva applicazione al **settore primario**, una **particolare declinazione di tale forma contrattuale**.

Ai sensi dell'[art. 1-bis, comma 3, D.L. n. 91/2014](#), conv. con modif. dalla Legge n. 116/2014, è stato previsto che «*Per le **imprese agricole**, definite come **piccole e medie** ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei **contratti di rete**, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la **produzione agricola** derivante dall'**esercizio in comune** delle attività, secondo il **programma comune** di rete, può essere **divisa** fra i contraenti in natura con l'**attribuzione** a ciascuno, **a titolo originario**, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete*».

Viene, in questo modo, **introdotta** una forma di **sorta** di “**contratto di compartecipazione agraria**”, tipologia contrattuale ammessa in deroga dalla Legge n. 203/1982 per le sole colture stagionali, **applicabile** in questo caso alle **colture perenni** quali vigne, **oliveti e frutteti**.

La norma, nello specifico, prevede che la **produzione agricola**, che si ottiene dalla coltivazione in comune, può essere **oggetto di ripartizione fra i retisti attribuendo a ciascuno**, a titolo originario, la **quota di prodotto stabilita nel contratto di rete**.

È evidente che tale possibilità di **attribuzione** di parte del raccolto **a titolo originario**, introdotta con il fine di permettere una condivisione di know how e intenti da parte degli imprenditori agricoli che si caratterizzano spesso per le loro ridotte dimensioni, **presta il fianco** a **operazioni elusive** del **principio cardine** della Riforma del 2001: la **prevalenza** dei prodotti propri **rispetto a quelli acquistati presso terzi** nel caso di esercizio di attività connesse **tra cui vi rientra a pieno titolo anche la commercializzazione**.

In ragione di ciò, è a suo tempo intervenuta l'Agenzia delle Entrate a **perimetrare** l'ambito di applicazione della norma con la [risoluzione n. 75/E/2017](#).

In tale documento di prassi vengono individuati le **condizioni** a cui **è subordinato un regolare acquisto a titolo originario della produzione agricola**, ossia che:

- **tutti** i retisti svolgano **attività agricole di base**, da intendersi quali attività agricole *ex se*, ovverossia coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, e che **le eventuali attività connesse**, non solo non siano prevalenti, ma **siano legate alle attività di base da un rapporto di stretta complementarità**;
- che la **messa in comune** dei terreni sia **obbligatoria** e che sia **significativa** per tutti i **partecipanti alla rete**;
- che la **partecipazione** al conseguimento dell'**obiettivo comune**, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante **apporti equivalenti** e **condivisione** dei **mezzi umani e tecnici**, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con **divieto di monetizzazione delle spettanze**;
- che la **divisione** della produzione tra i retisti avvenga in maniera **proporzionata al valore** del **contributo** che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i **prodotti** oggetto di divisione **non** vengano **successivamente ceduti tra i retisti**, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

La **Legge di bilancio 2026** interviene proprio su quest'ultima condizione eliminandola e **concedendo** la **possibilità** di procedere, successivamente all'assegnazione del prodotto a titolo originario tra i vari retisti, alla **cessione** degli stessi anche **a soggetti aderenti** al contratto di rete.

Del resto, **tale divieto** posto con la [risoluzione n. 75/E/2017](#), seppur **comprensibile**, in quanto



in tal modo si cercava di porre un argine a possibili manovre elusive tra i singoli retisti, **non** si **poggiava** sul **dato normativo e non** trovava neppure una **giustificazione giuridica** in quanto, una volta **conclusa** la **ripartizione** del prodotto, lo **stesso** diviene, come peraltro **confermato** nella stessa [risoluzione n. 75/E/2017](#) quando si analizzano i **profili IVA, prodotto proprio del retista** e come tale **cedibile a terzi senza vincoli**.